



**COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**RIQUALIFICAZIONE AREE NEL CENTRO STORICO
VIA BIANCA DELLA VALLE, VIA ROMA,
VIA MELLANO, VIALE VIF
PARCO BASSO DEL CASTELLO**

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte prima

N° ELABORATO: 09/1

DATA: novembre 2019

AGG.:

AGG.:

COMMITTENTE: COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI: Arch. Pietro De VITTORIO
RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO: Arch. Rosanna BERGESE

PROGETTISTA INCARICATO:

Arch. Homa ALEMI – Via Rosta, 26 – 10143 TORINO

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 01 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la riqualificazione urbana di un'area posta fra via Bianca della Valle, via Roma, via Mellano e viale Vif e per la riqualificazione del parco basso del castello mediante la demolizione del muro di recinzione esistente, nel comune di Rivalta di Torino.

L'area d'intervento comprende il sedime di alcuni tratti delle suddette strade ed è localizzata quasi interamente all'interno del centro storico del comune, a ridosso del confine sud della perimetrazione; il parco basso del castello, adiacente alla suddetta intersezione stradale, è localizzato anch'esso all'interno del centro storico.

Il progetto prevede la modifica della viabilità esistente con una lieve deviazione dell'asse stradale di viale Vif e la realizzazione di una piccola zona pedonale protetta nella fascia attualmente occupata dal viale stesso, nel tratto fra la Mellano e la via Roma; la zona pedonale si collega al percorso che porta al cancello di ingresso al parco del castello.

Lo schema viabilistico generale dell'area resta immutato e sono confermati i sensi unici esistenti, ma vengono definiti in modo più chiaro gli spazi veicolari mediante il ridisegno delle cordolature di delimitazione; le nuove pavimentazioni differenziate individuano chiaramente gli spazi veicolari e gli spazi ciclo-pedonali.

Il parcheggio su viale Vif viene mantenuto e ampliato, alcuni posti auto vengono spostati da via Roma a via Mellano, che dispone di una sezione stradale più ampia; altri posti auto, attualmente a pettine, saranno disposti in linea. Gli attraversamenti pedonali nell'area sono previsti rialzati, nei casi in cui tale realizzazione risulti possibile sulla base della geometria stradale.

E' previsto il rifacimento delle pavimentazioni stradali, che saranno realizzate in parte con masselli autobloccanti di cls tipo pietra ricostruita e in parte in conglomerato bituminoso; i marciapiedi saranno realizzati in parte in lastre di pietra (nei tratti adiacenti alla pavimentazione in acciottolato e lastre di pietra) e in parte in masselli autobloccanti di cls tipo pietra ricostruita; le cordolature saranno tutte in pietra.

L'intervento di riqualificazione dell'intersezione stradale comprende il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica con nuovi pali e apparecchi a LED, il rifacimento dell'arredo urbano (compreso il recupero, verniciatura e ricollocazione delle transenne e delle rastrelliere esistenti), l'integrazione dell'impianto di fognatura per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, nonché la formazione di aiuole a verde con messa a dimora di arbusti e alberelli.

Il progetto prevede inoltre la demolizione pressoché totale del muro di recinzione in blocchi di cls che attualmente separa il giardino pubblico dal parco basso del castello; sarà mantenuto un tratto in corrispondenza della rampa pedonale del giardino pubblico – in cui il muro funge anche da sostegno del terrapieno.

Con la demolizione del muro sarà possibile accedere liberamente al parco basso del castello, fatta eccezione per la zona in cui è ubicata la centrale termica, che resterà chiusa al pubblico; sarà quindi realizzato un tratto di percorso pedonale con pavimentazione stabilizzata, in continuità con i percorsi esistenti nel giardino pubblico, dotato di impianto di illuminazione pubblica con nuovi pali e apparecchi a LED, nonché di panchine; inoltre sarà realizzata una siepe e una recinzione che

impediscono di accedere alla bealera comunale, la quale scorre scoperta per buona parte del suo percorso nel parco basso. L'intervento nel parco basso prevede inoltre la realizzazione di alcune opere in ferro quali un cancello e recinzioni di protezione, al fine di garantire la fruizione in sicurezza del parco.

La descrizione sommaria delle opere di cui al progetto è riportata di seguito, la descrizione analitica è riportata nei vari articoli del Capitolato speciale d'appalto – parte seconda.

ART. 02 – AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

1. IMPORTO OPERE

L'appalto comprende lavori ed oneri compensati "a corpo". L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta ad € 736.138,01.

L'importo dei lavori a base di gara è così suddiviso:

| | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------------|
| A1) | Importo lavori soggetto a ribasso | € | 725.253,89 |
| A2) | Oneri di sicurezza | € | 10.884,12 |

A) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO € 736.138,01

L'importo contrattuale corrisponde all'importo offerto dall'aggiudicatario, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso.

Gli importi delle diverse categorie dei lavori e le percentuali per il pagamento degli acconti delle opere a corpo sono indicati nella seguente tabella A:

TABELLA A

| DESCRIZIONE CATEGORIE LAVORI | IMPORTO LAVORI Euro | PERCENTUALI PER PAGAMENTI LAVORI A CORPO % |
|---|---------------------|--|
| LAVORI A CORPO | | |
| 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri | 42 864,36 | 5,82 |
| 2 – Opere in calcestruzzo armato | 8 426,83 | 1,14 |
| 3 – Opere da fabbro | 11 519,30 | 1,56 |
| 4 – Pavimentazioni stradali e opere accessorie | 427 365,66 | 58,06 |
| 5 – Impianto di fognatura per raccolta e smaltimento acque meteoriche | 26 862,86 | 3,65 |
| 6 – Impianto di illuminazione pubblica | 110 688,46 | 15,04 |
| 7 - Opere da decoratore | 10 604,54 | 1,44 |
| 8 - Opere di sistemazione a verde e arredo urbano | 86 921,88 | 11,81 |
| 9 - Oneri di sicurezza | 10 884,12 | 1,48 |
| TOTALE LAVORI A CORPO | 736 138,01 | 100,00 |
| IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO - Punto A1) | 725 253,89 | |
| ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO – Punto A2) | 10 884,12 | |
| TOTALE COMPLESSIVO APPALTO | 736 138,01 | |

L'importo complessivo sopra indicato è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché alle opere provvisorie, ai lavori e alle provviste necessari alla completa ultimazione in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante complete e finite in ogni loro particolare.

E' sufficiente che un particolare, una modalità costruttiva, un materiale, una finitura siano descritti in disegno, perché ciò rappresenti impegno per l'Assuntore a fornirlo e porlo in opera e comunque eseguirlo anche se non esplicitamente menzionato nella descrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, senza alcun onere aggiuntivo. Analogamente è sufficiente che un particolare, una modalità costruttiva, un materiale, una finitura siano descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto perché ciò rappresenti impegno per l'Assuntore a fornirlo e porlo in opera e comunque eseguirlo anche se non esplicitamente indicato nei disegni allegati.

Si intende che l'importo contrattuale come sopra definito è da considerarsi comprensivo di ogni onere necessario all'esecuzione delle singole opere e comprensivo delle spese generali, utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative vigenti.

I prezzi contenuti nell'Elenco dei Prezzi Unitari sono desunti dal Prezziario delle Opere e Lavori pubblici della Regione Piemonte - anno 2019 o ricavati da regolari analisi formulate ai sensi di legge.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA OPERE

Le opere che costituiscono oggetto del presente appalto, descritte dettagliatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto parte seconda e negli elaborati di progetto allegati, comprendono in sintesi:

OPERE PREPARATORIE

- installazione cantiere con relativa segnaletica di sicurezza e stradale temporanea;
- identificazione linee elettriche e telefoniche aeree esistenti, per la loro protezione o deviazione;
- identificazione delle tubazioni interrato esistenti, per la loro protezione o deviazione;
- realizzazione impianto elettrico di cantiere;
- pulizia delle aree interessate dai lavori e di quelle limitrofe.

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI

Area fra via Bianca della Valle, via Roma, via Mellano e viale Vif

- disfacimento delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi in conglomerato bituminoso, compresi scavi (via Bianca della Valle, via Roma tratto nord, viale Vif tratto nord);
- disfacimento delle pavimentazioni dei marciapiedi in masselli autobloccanti e in piastrelle, compresi scavi, nell'area oggetto di riqualificazione e compreso l'accantonamento degli autobloccanti per il successivo trasporto, se riutilizzabili, ai magazzini comunali;
- disfacimento manuale di porzioni della pavimentazione esistente in acciottolato, compreso lo scavo del sottofondo, la cernita dei ciottoli utilizzabili e il trasporto ai magazzini comunali del materiale in esubero (tratto di via Bianca della Valle corrispondente al raccordo fra la nuova pavimentazione e la pavimentazione esistente);
- rimozione manuale di porzioni della pavimentazione esistente – marciapiedi e trottoiri in lastre in pietra - compreso lo scavo del sottofondo, l'accantonamento per il successivo riutilizzo in loco e il trasporto ai magazzini comunali del materiale in esubero (tratto di via Bianca della Valle corrispondente al raccordo fra la nuova pavimentazione e la pavimentazione esistente);
- scarifica della pavimentazione stradale bituminosa per il successivo rifacimento con strato di base e manto di usura (via Roma tratto sud, via Mellano, parcheggio viale Vif);
- rimozione dei chiusini e delle griglie, per la successiva messa in opera alle quote della pavimentazione finita, nell'area oggetto di riqualificazione;
- estrazione e rimozione dei cordoli in pietra su alcuni tratti dei marciapiedi e loro accantonamento per il successivo trasporto, se riutilizzabili, ai magazzini comunali;
- rimozione dei pali della segnaletica verticale e loro accantonamento per il successivo riutilizzo in

loco;

- rimozione degli elementi di arredo urbano (rastrelliere portabici, transenne metalliche, dissuasori e fioriere in cls) e loro accantonamento per il successivo riutilizzo in loco oppure trasporto ai magazzini comunali;
- rimozione dei cestini porta rifiuti su paletto metallico;
- rimozione delle bacheche/cartelli pubblicitari;
- rimozione dei pali di illuminazione pubblica e degli apparecchi esistenti;
- scavi a sezione obbligata per la formazione dei cavidotti e dei blocchi di fondazione per i pali dell'impianto di illuminazione pubblica;
- demolizione di muretto in muratura su via Roma angolo viale Vif;
- scavi a sezione obbligata per la realizzazione di caditoie e tubazioni ad integrazione dell'impianto di smaltimento acque meteoriche;
- rinterro degli scavi relativi agli impianti, compresa la costipazione e la regolarizzazione;
- carico e trasporto alle discariche dei materiali di risulta non riutilizzabili, oppure ai magazzini comunali se riutilizzabili, a giudizio della D.L.;
- rinterro con terra agraria, per la sistemazione delle aiuole a verde.

Parco basso del castello

- demolizione di muro di recinzione in calcestruzzo e blocchi prefabbricati di cls, nelle parti indicate in progetto, con successivo riempimento dei vuoti con misto granulare anidro;
- disfacimento della pavimentazione in elementi di cls all'ingresso del giardino pubblico su via Mellano e loro accantonamento per il successivo riutilizzo in loco;
- scotico del terreno per la formazione dei cassonetti per le pavimentazioni in stabilizzato;
- scavi a sezione obbligata per la formazione dei cavidotti e dei blocchi di fondazione per i pali dell'impianto di illuminazione pubblica;
- rinterro degli scavi relativi agli impianti, compresa la costipazione e la regolarizzazione.

OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Parco basso del castello

- realizzazione di fondazione in calcestruzzo armato per il sostegno di un cancello metallico di chiusura verso il percorso esistente di accesso al castello ed al parco alto, calcestruzzo Classe di resistenza C30/37, acciaio Tipo B450C in barre ad aderenza migliorata.

OPERE DA FABBRO

Parco basso del castello

- realizzazione di un cancello di chiusura verso il percorso esistente di accesso al castello ed al parco alto, in profilati di acciaio, verniciati con smalto a due riprese previa mano di fondo, comprese cerniere e apparecchi di chiusura e manovra; il cancello sarà fissato mediante ancoraggio con piastre e tasselli chimici ad una fondazione in calcestruzzo armato – caratteristiche e dimensioni come da disegni di progetto;
- realizzazione di una ringhiera di protezione in corrispondenza del salto d'acqua della bealera, in profilati di acciaio, verniciati con smalto a due riprese previa mano di fondo; la ringhiera sarà ancorata mediante piastre e staffe alle strutture esistenti.
- realizzazione di una recinzione per impedire l'accesso alla bealera nel tratto scoperto, in rete a maglia sciolta in filo pesante di acciaio zincato plastificato, maglia mm 50x50, altezza m 1,00, compresi i paletti a "T" e le saette a "L", in acciaio zincato plastificato, i fili di tensione e ogni accessorio o materiale necessario per il fissaggio, compresi i basamenti in calcestruzzo, come sopra specificato e in conformità ai disegni di progetto.

PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE ACCESSORIE

Area fra via Bianca della Valle, via Roma, via Mellano e viale Vif

- realizzazione di fondazione per pavimentazioni stradali, in misto stabilizzato a cemento (via Bianca della Valle, via Roma tratto nord, viale Vif tratto nord);
- realizzazione di strato filtrante antierosione in geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di polipropilene, grammatura 280 gr/mq, per le pavimentazioni in masselli autobloccanti;

- fornitura e posa di doppia membrana impermeabilizzante nei marciapiedi, a protezione della muratura degli edifici, adeguatamente risvoltata in verticale;
- realizzazione di cordolature per le pavimentazioni e per la formazione di aiuole con guide in pietra di Luserna, spessore cm 12, altezza da cm 25 a 30, compreso sottofondo e rinfiando in cls;
- ricollocazione dei chiusini e delle griglie con messa in quota al piano finito della pavimentazione;
- formazione letto di posa in sabbia spessore cm 5 per le pavimentazioni in masselli autobloccanti;
- realizzazione pavimentazione stradale in masselli autobloccanti di cls vibro compresso ad alta carrabilità, multistrato, dim. cm 7,5/10/12,5*10, spessore cm 10, con strato di finitura tipo pietra ricostruita composto da inerti pregiati (via Bianca della Valle e via Roma tratto nord);
- realizzazione pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, comprendente lo strato di base (tout venant) cm 12 e il manto di usura cm 3 su sottofondo in misto stabilizzato a cemento (viale Vif tratto nord);
- realizzazione pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, comprendente lo strato di base (tout venant) cm 8-12 e il manto di usura cm 3 previa scarifica della pavimentazione esistente (via Roma tratto sud, via Mellano est e parcheggio viale Vif);
- rifacimento manto di usura cm 3 in conglomerato bituminoso, previa scarifica della pavimentazione esistente e ripristino scavi sottoservizi (viale Vif da via Mellano a via Balma, via Mellano ovest);
- realizzazione pavimentazione dei marciapiedi e delle piste ciclabili in masselli autobloccanti di cls vibro compresso ad alta carrabilità, multistrato, dim. cm 7,5/10/12,5*10, spessore cm 10, con strato di finitura tipo pietra ricostruita composto da inerti pregiati (via Bianca della Valle e via Roma tratto nord);
- realizzazione scivoli in pietra per passi carrai e per attraversamenti pedonali, in lastre di pietra di Luserna spessore cm 8 – 10, larghezza minima cm 70 e lunghezza da cm 140 a 200, posate con malta cementizia su sottofondo di cls dosato a kg 150 di cemento 325, armato con rete elettrosaldata diam. mm 6, maglia cm 10*10;
- realizzazione pavimentazione dei marciapiedi, nei tratti e secondo gli schemi indicati nei disegni di progetto, in lastre rettangolari di pietra di Luserna a spacco con coste rifilate, spessore cm 6 – 7, dimensioni massime cm 80 x 40, posate con sabbia e cemento su sottofondo in cls e sigillate nei giunti con malta di cemento dosata a 600 kg/mc;
- rifacimento di pavimentazione stradale – marciapiedi e trottoiri - nei tratti e secondo gli schemi di posa indicati nei disegni di progetto, in lastre di pietra di Luserna, spessore cm 8 – 10, larghezza minima cm 70 e lunghezza da cm 140 a 200, con riutilizzo parziale e taglio delle lastre esistenti, posate su letto di sabbia e cemento, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia (tratto di via Bianca della Valle corrispondente al raccordo fra la nuova pavimentazione e la pavimentazione esistente);
- ripristino della pavimentazione esistente in acciottolato ove occorre, compresa la formazione del letto di posa in sabbia e cemento, la compattazione e la sigillatura con sabbia, con riutilizzo dei ciottoli esistenti (tratto di via Bianca della Valle corrispondente al raccordo fra la nuova pavimentazione e la pavimentazione esistente);
- realizzazione di gradini, nella zona indicata nei disegni di progetto, in lastre di pietra di Luserna (alzate e pedate) con coste rifilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga, dello spessore di cm 5, posati con malta cementizia;
- ripristino pavimentazioni stradali bituminose nelle parti danneggiate nel corso dei lavori di scavo o altro, compreso il ripristino degli strati di fondazione, realizzati mediante fornitura e stesa a mano o con vibrofinitrice e cilindratura dei sopraindicati conglomerati o calcestruzzi bituminosi, di adatta granulometria, risagomature e raccordi alle pavimentazioni esistenti, previa stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio;
- ripristino delle pavimentazioni in stabilizzato di inerti naturali nel parco giochi bimbi di viale Vif;
- ripristino delle pavimentazioni in elementi di cls all'ingresso del giardino pubblico su via Mellano;
- riposizionamento dei pali e dei cartelli della segnaletica stradale verticale e loro integrazione;
- rifacimento della segnaletica stradale orizzontale con vernice spartitraffico.

Parco basso del castello

- realizzazione di un tratto di percorso pedonale in pavimentazione stabilizzata di inerti naturali, comprendente la posa di uno strato filtrante in geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di polipropilene, grammatura 280 gr/mq, la formazione della fondazione in misto granulare anidro, spessore compattato cm 15, la stesa di strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) dello

- spessore compattato di cm 7, con strato superficiale di polvere di frantoio spessore cm 3;
- cordolature in elementi prefabbricati di cls a sezione rettangolare cm 12x30, per il contenimento laterale delle pavimentazioni in stabilizzato, compreso sottofondo e rinfiando in cls.

IMPIANTO DI FOGNATURA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Area fra via Bianca della Valle, via Roma, via Mellano e viale Vif

- integrazione dell'impianto di fognatura per raccolta e smaltimento acque meteoriche, completo di tubazioni in P.V.C. rigido strutturato UNI EN 13476 – Serie SN 8 KN/mq, pozzetti di ispezione sifonati e non in calcestruzzo C25/30, camerette di raccolta per caditoie stradali in calcestruzzo C25/30, compreso l'allacciamento alla fognatura comunale;
- fornitura e posa in opera di chiusini per pozzetti e griglie per caditoie in ghisa sferoidale, carrabili, rispondenti alla norma UNI EN 124 classe D400, compresa la sostituzione delle griglie non a norma;
- ricollocazione delle griglie e dei chiusini esistenti nell'area, di ogni genere, alle quote della pavimentazione finita (vedi art. Pavimentazioni stradali e opere accessorie).

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Area fra via Bianca della Valle, via Roma, via Mellano e viale Vif

- cavidotti costituiti da tubazioni in PEAD flessibile a doppia parete, corrugate esternamente e lisce internamente, adatte all'interro, a marchio IMQ e CE, conformi alle norme CEI 23-39 E CEI 23-46-V1, resistenza allo schiacciamento oltre 450 N, giuntate in lunghezza con appositi raccordi, compresi scavi, cappa di protezione in cls C12/15, nastro segnalatore e rinterri - le sezioni ed il numero dei tubi sono indicati negli elaborati progettuali;
- impianto elettrico di alimentazione mediante fornitura e posa di cavi a doppio isolamento (Classe II) FG16OR16, delle sezioni indicate negli elaborati di progetto;
- pozzetti di ispezione realizzati in calcestruzzo cementizio classe di resistenza C 25/30, gettati in opera con cassature metalliche, oppure in alternativa pozzetti prefabbricati in cls vibrato con getto di completamento in cls, dimensioni come da progetto;
- chiusini per i pozzetti in ghisa sferoidale a tenuta ermetica, carrabili, rispondenti alla norma UNI EN 124 classe D400, dimensioni come da progetto;
- blocchi di fondazione per pali metallici in calcestruzzo cementizio classe di resistenza C 25/30, gettato in opera – le dimensioni sono indicate negli elaborati progettuali;
- pali troncoconici a sezione circolare, in lamiera di acciaio zincato e verniciati, spessore 4 mm, posati su blocco di fondazione in cls; i pali avranno un manicotto di rinforzo alla base, asola con portello a filo palo, foro ingresso cavi, fori a sommità palo – le dimensioni sono indicate negli elaborati progettuali;
- n. 48 apparecchi di illuminazione in alluminio pressofuso di forma circolare, diametro 420 mm, altezza 167 mm, dotati di lampade a LED in Classe II ad alta efficienza, livello di protezione IP66, temperatura di colore 3000K, posati testa palo con apposita staffa (chela), completi di accessori;
- fornitura e posa di armadio stradale in vetroresina da esterno su basamento in calcestruzzo C25/30, contenente il quadro con tutte le apparecchiature di comando e protezione di cui agli elaborati di progetto, compreso l'allacciamento al quadro esistente.

Parco basso del castello

- cavidotti costituiti da tubazioni in PEAD flessibile a doppia parete, corrugate esternamente e lisce internamente, adatte all'interro, a marchio IMQ e CE, conformi alle norme CEI 23-39 E CEI 23-46-V1, resistenza allo schiacciamento oltre 450 N, giuntate in lunghezza con appositi raccordi, compresi scavi, cappa di protezione in cls C12/15, nastro segnalatore e rinterri - le sezioni ed il numero dei tubi sono indicati negli elaborati progettuali;
- impianto elettrico di alimentazione mediante fornitura e posa di cavi a doppio isolamento (Classe II) FG16OR16, delle sezioni indicate negli elaborati di progetto;
- pozzetti di ispezione realizzati in calcestruzzo cementizio classe di resistenza C 25/30, gettati in opera con cassature metalliche, oppure in alternativa pozzetti prefabbricati in cls vibrato con getto di completamento in cls, dimensioni come da progetto;
- chiusini per i pozzetti in ghisa sferoidale a tenuta ermetica, carrabili, rispondenti alla norma UNI EN 124 classe D400, dimensioni come da progetto;

- blocchi di fondazione per pali metallici in calcestruzzo cementizio classe di resistenza C 25/30, gettato in opera – le dimensioni sono indicate negli elaborati progettuali;
- pali troncoconici a sezione circolare, in lamiera di acciaio e verniciati, spessore 4 mm, posati su blocco di fondazione in cls; i pali avranno un manicotto di rinforzo alla base, asola con portello a filo palo, foro ingresso cavi, fori a sommità palo – le dimensioni sono indicate negli elaborati progettuali;
- n. 5 apparecchi di illuminazione in alluminio pressofuso del tipo a lanterna, dimensioni 695 mm x 436 mm, dotati di lampade a LED in Classe II ad alta efficienza, livello di protezione IP66, temperatura di colore 2200K, posati testa palo con appositi accessori.

OPERE DA DECORATORE

- verniciatura a due riprese con smalto a base di resine sintetiche, previa preparazione e mano di fondo, delle cancellate e delle ringhiere in acciaio da installare nel Parco basso del castello;
- verniciatura a due riprese con smalto a base di resine sintetiche, previa preparazione e mano di fondo, di un cancello e di una ringhiera esistenti presso l'ingresso al Parco basso del castello da via Roma;
- verniciatura a due riprese con smalto a base di resine sintetiche, previa preparazione e mano di fondo, delle transenne metalliche e delle rastrelliere esistenti, da ricollocare nell'area d'intervento nelle posizioni indicate nei disegni di progetto, nonché di alcuni pali metallici di illuminazione su via Mellano lato ovest.

OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE

Area fra via Bianca della Valle, via Roma, via Mellano e viale Vif

- formazione di aiuole, comprendente la formazione delle pendenze, la fornitura e stesa di terra agraria, la fresatura, la regolarizzazione del piano di semina con livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra, la semina del prato;
- fornitura e messa a dimora di specie arboree: "Lagerstroemia indica" e "Prunus serrulata Kanzan", compresa la formazione delle buche, il successivo riempimento con terra agraria, la collocazione di tutori;
- realizzazione di una siepe con messa a dimora di specie arbustive: "Photinia Red Robin", compresa la formazione delle buche e il successivo riempimento con terra agraria, densità n. 3 piante al metro lineare;
- fornitura e messa a dimora di specie arbustive nane: "Spirea japonica Little Princess" intorno agli esemplari arborei di nuovo impianto, compresa la formazione delle buche e il successivo riempimento con terra agraria, densità n. 6 piante al metro lineare;

Parco basso del castello

- realizzazione di una siepe con messa a dimora di specie arbustive spinose: "Crataegus Monogyna" (Biancospino) a fianco del tratto scoperto della bealera comunale, compresa la formazione delle buche e il successivo riempimento con terra agraria, densità n. 6 piante al metro lineare, compresa la pacciamatura con corteccia di conifere sp. cm 8;
- realizzazione di una siepe ornamentale con specie arbustive: "Spirea bumalda" a fianco del percorso pedonale, compresa la formazione delle buche e il successivo riempimento con terra agraria, densità n. 6 piante al metro lineare, compresa la pacciamatura con corteccia di conifere sp. cm 8;
- ripristino del prato nelle aree interessate dai lavori, compresa la preparazione del terreno.

ARREDO URBANO

Area fra via Bianca della Valle, via Roma, via Mellano e viale Vif

- recupero e la ricollocazione in opera delle rastrelliere portabici esistenti e delle transenne metalliche a croce di Sant'Andrea a tre piantoni esistenti, su basamento in cls; gli elementi di arredo saranno riverniciati, previa preparazione del fondo (vedi Capitolo Opere da decoratore);
- fornitura e messa in opera, su basamento in cls, di transenne in acciaio zincato verniciato, a croce di Sant'Andrea a tre piantoni, dimensioni complessive mm. 1640x1290, identiche a quelle esistenti;
- fornitura e messa in opera, su basamento in cls classe C32/40 armato con rete elettrosaldata

diametro mm 6 maglia cm 10*10, di panchine con seduta e schienale in listoni in legno esotico impregnato, struttura portante in acciaio zincato e verniciato in tubolare rettangolare, con piedi in tubolare circolare e piastra di base per il fissaggio con tasselli chimici, colore delle parti in acciaio a scelta della D.L., dimensioni cm 200 x 56,7, altezza cm 42,5/79;

- fornitura e messa in opera, su basamento in cls classe C32/40 armato con rete elettrosaldata diametro mm 6 maglia cm 10*10, di cestini portarifiuti di forma cilindrica, predisposti per il fissaggio a pavimento con tasselli chimici, con posacenere, capacità litri 70, in lamiera di acciaio verniciato, colore a scelta della D.L., coperchio in lamiera ribordata munito di serratura a scatto, con foro centrale per alloggiamento posacenere e due fori contrapposti per introduzione dei rifiuti;
- fornitura e messa in opera, su basamento in cls, di paletti dissuasori in tubolare di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro mm 76, altezza totale mm 1350 di cui mm 1000 fuori terra, con calotta superiore a forma di sfera, adesivi catarifrangenti, anelli e catena, in acciaio zincato a caldo e verniciato, colore a scelta della D.L.

Parco basso del castello

- fornitura e messa in opera, su basamento in cls classe C32/40 armato con rete elettrosaldata diametro mm 6 maglia cm 10*10, di panchine con seduta e schienale in listoni in legno esotico impregnato, struttura portante in acciaio zincato e verniciato in tubolare rettangolare, con piedi in tubolare circolare e piastra di base per il fissaggio con tasselli chimici, colore delle parti in acciaio a scelta della D.L., dimensioni cm 200 x 56,7, altezza cm 42,5/79;
- fornitura e messa in opera, su basamento in cls classe C32/40 armato con rete elettrosaldata diametro mm 6 maglia cm 10*10, di cestini portarifiuti di forma cilindrica, predisposti per il fissaggio a pavimento con tasselli chimici, con posacenere, capacità litri 70, in lamiera di acciaio verniciato, colore a scelta della D.L.; coperchio in lamiera ribordata munito di serratura a scatto, con foro centrale per alloggiamento posacenere e due fori contrapposti per introduzione dei rifiuti.

CHIUSURA DEL CANTIERE

- smobilizzo del cantiere e relativa segnaletica
- pulizia dell'area e ripristino eventuali danneggiamenti
- disinstallazione impianto elettrico di cantiere

ART. 03 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell'art. 43 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e dell'art. 3 comma 1 lettera dddd) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con le modalità stabilite dall'Amministrazione. Nell'appalto a corpo i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo del corrispettivo di contratto, anche se determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, ancorché rettifiche o integrate dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario sono vincolanti esclusivamente per la definizione e valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 04 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella A sopra indicata, allegata al presente documento quale parte integrante e sostanziale.
2. Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento e nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo ter) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori sono classificati nel seguente modo:

Categoria prevalente:

Strade, autostrade, ecc. e opere complementari (esclusi gli oneri di sicurezza) – cat. «OG 3» class. III - (importo € **527.643,55**)

Categorie scorporabili (di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro):

Impianto di illuminazione pubblica (esclusi gli oneri di sicurezza) – cat. «OG 10» class. I - (importo € **110.688,46**)

Verde e arredo urbano (esclusi gli oneri di sicurezza) – cat. «OS 24» class. I - (importo € **86.921,88**)

3. Gli importi di cui sopra non comprendono l'importo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, pari a € **10.884,12**.

ART. 05 – OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

1. Restano escluse dall'appalto le opere non indicate negli elaborati di progetto, che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.
2. Circa le opere escluse dall'appalto si precisa che l'Appaltatore dovrà fornire la collaborazione necessaria per la totale realizzazione delle medesime e dovrà permettere l'accesso al cantiere e consentire l'uso delle opere provvisorie senza richiedere alcun compenso speciale.
3. L'assuntore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero dai lavori eseguiti da terzi, da rifondersi dalla Ditta che ne fu la causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 06 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva e più favorevole all'Amministrazione appaltante.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 07 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, oltre al Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non abrogato, i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - c) la Relazione generale e la Documentazione fotografica;
 - d) la Relazione tecnica specialistica delle opere strutturali;
 - e) la Relazione tecnica specialistica relativa all'impianto di fognatura per raccolta e smaltimento acque meteoriche;
 - f) le Relazioni tecniche specialistiche relative all'impianto di illuminazione pubblica;
 - g) la Relazione sulla gestione delle materie;
 - h) l'Elenco dei Prezzi Unitari;
 - i) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
 - j) il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'impresa;
 - k) il Cronoprogramma;
 - l) le Polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione";
 - Il Regolamento di esecuzione approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali gli altri documenti progettuali ed in particolare:
 - il Computo metrico estimativo;
 - l'Analisi prezzi;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente documento; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
 - la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla «lista» predisposta dalla Stazione appaltante nel caso di aggiudicazione mediante il metodo dell'offerta a prezzi unitari.

ART. 08 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e di tutto il progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli elaborati progettuali e della loro adeguatezza, compresi i rilievi dell'area, della remuneratività dei prezzi, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 09 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 10 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità della persona autorizzata a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 e 4 deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 11 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. I materiali e i prodotti utilizzati dovranno essere conformi a quanto prescritto dal Regolamento UE n. 305/2011 per i prodotti da costruzione (CPR), recepito in Italia dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106. Ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di prestazione del produttore e dalla marcatura CE attestanti la conformità alle norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.
3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto. L'accettazione dei materiali e dei componenti, previa accettazione da parte del direttore dei lavori, è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 12 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto di appalto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore, ai sensi dell'art. 5 del DM 49/2018.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta per la consegna lavori senza giustificato motivo, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, oppure fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. La consegna parziale dei lavori può essere disposta in relazione alla natura delle opere da eseguire, ovvero, per la temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, come stabilito all'art. 5 del DM 49/2018.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione appaltante acquisirà, a scadenza quadrimestrale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, relativo ai versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
6. E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria e all'eventuale subappaltatore di trasmettere, almeno sette giorni prima dell'inizio dei rispettivi lavori, l'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In caso di inottemperanza, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal vincolo contrattuale, previa comunicazione scritta.

ART. 13 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **180** (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 14 – SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori può ordinarne la sospensione, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, redigendo apposito verbale. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore ed è trasmesso al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso.

2. In ogni caso la sospensione decorre dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del procedimento.
3. La sospensione dei lavori può inoltre essere ordinata dal Responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
4. Qualora si verificano sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del succitato art. 107, l'appaltatore sarà risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del DM 49/2018.
5. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del suddetto termine e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; la proroga è concessa o negata dal Responsabile del procedimento, sentita la direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016.
6. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

ART. 15 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo **0,30** (zero e centesimi trenta) per mille dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016. In relazione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui sopra si applicano ai rispettivi importi.
2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 16 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL' APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del DPR 207/2010 e dell'art. 1 lett. f) del DM 49/2018, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione dei lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza del cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
 - f) per la necessità o l'opportunità, valutata dalla Stazione appaltante, di ultimare parte delle opere al fine di consentirne l'utilizzo anticipato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale Cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 17 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) il tempo necessario per l'approvvigionamento dei materiali;
 - g) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
2. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a

terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 19 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n.50/2016, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) qualora accettati dal direttore dei lavori, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad Euro **100.000.000** (centomila), al netto della ritenuta di cui al comma successivo. L'ultima rata di acconto sarà calcolata fino alla concorrenza del 98% dell'importo contrattuale; la quota rimanente sarà liquidata con la rata di saldo.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di saldo finale.
6. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo della rata di acconto, valutato autonomamente dal direttore dei lavori ed a suo insindacabile giudizio, questi redige la relativa contabilità e rilascia il SAL; il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, entro i successivi 30 giorni emette il conseguente certificato di pagamento.
7. I documenti contabili sono redatti dal Direttore dei lavori in forma digitale e trasmessi a mezzo posta elettronica certificata (PEC); i libretti delle misure ed i registri di contabilità redatti nel corso dei lavori sono numerati progressivamente.
8. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell'apposito mandato ed erogazione a favore dell'appaltatore.
9. Ai sensi dell'articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC da parte della Stazione appaltante.
10. Non sono dovuti all'appaltatore interessi in caso di ritardo nell'emissione del certificato di pagamento causato dalla mancata firma dei documenti contabili da parte dell'appaltatore stesso.

ART. 20 – PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni, come stabilito all'art. 14 del DM 49/2018. All'atto della firma, l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute operate, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 235 del DPR n. 207/2010.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima dell'emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P.

ART. 22 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE/ SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza".
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Amministrazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

4. L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna ad inviare copia del contratto stipulato con l'impresa principale all'Amministrazione.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 23 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dall'Appaltatore alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per opere preparatorie, opere provvisorie, lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte; a tal fine la D.L. potrà fornire particolari costruttivi integrativi e/o specifiche tecniche di dettaglio.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «A», facente parte integrante e sostanziale del presente documento, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 14 del DM 49/2018.
4. In corso d'opera, qualora siano disposte dalla direzione dei lavori delle varianti al progetto relative alle categorie delle opere a corpo, le conseguenti variazioni ai lavori saranno valutate a corpo e di conseguenza saranno ridefinite le aliquote riportate nella tabella «A».
5. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
6. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «A», intendendosi come liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 24 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

1. La valutazione degli eventuali lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali e/o desunti dall'Elenco Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte edizione 2019.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. Non sono inoltre riconosciuti compensi per variazioni alle quantità derivanti dalla mancata verifica, da parte dell'Appaltatore in sede di offerta, degli elaborati di progetto compresi i rilievi forniti dalla Stazione appaltante.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

ART. 25 – VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Qualora la stazione appaltante ritenesse necessaria l'esecuzione di lavori in economia, la contabilizzazione sarà effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali e/o desunti dall'Elenco Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte edizione 2019 per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 26 – CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. La cauzione deve essere accompagnata dall'impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione definitiva al concorrente medesimo.
3. La cauzione provvisoria è prestata esclusivamente con le modalità stabilite dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve avere validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
4. La garanzia deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta della stazione appaltante.

ART. 27 – GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente tale misura percentuale.
2. La garanzia fidejussoria è prestata esclusivamente con le modalità stabilite dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con durata fino ad emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta della stazione appaltante.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento lavori, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, come stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
6. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per le altre motivazioni stabilite all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 28 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della cauzione provvisoria e l'importo della cauzione definitiva sono ridotti ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese associate.

ART. 29 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da una primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 della data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi degli articoli 1665, 1667 e 1669 del codice civile.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a quanto stabilito all'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e comprende:
 - a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) la copertura dei danni biologici;

- c) l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.
- 5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 30 – VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a proprio insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 le modifiche di dettaglio disposte dal direttore dei lavori che non comportino aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 8 del DM 49/208.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e previa approvazione dell'amministrazione stessa, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettivi ed esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
6. Le varianti alle opere in progetto sono ammesse solo nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
7. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 31 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni ai lavori sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di contratto.
2. Il presente progetto non prevede la revisione dei prezzi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
3. Se le variazioni comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
 - a) desumendoli dall'Elenco Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte edizione 2019;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
5. Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
6. Tutti i nuovi prezzi, salvo quelli relativi agli oneri di sicurezza, sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara.
7. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 determinerà gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso

d'asta.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 32 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti, dai documenti di valutazione dei rischi, dal Piano Operativo di sicurezza elaborati dall'appaltatore, dai subappaltatori e dal committente del lavoro, dal Piano della Sicurezza e Coordinamento allegati al presente contratto ed aggiornati in corso d'opera con le modalità di seguito normate. I prezzi unitari di cui agli Elenchi Prezzi allegati al contratto si intendono comprensivi di ogni onere in tal senso ad esclusione dei costi aggiuntivi individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e contabilizzati come stabilito dagli articoli precedenti del presente capitolato.
2. Il committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra. Il Committente, nel caso in cui l'esecuzione dell'opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a regola d'arte, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni.
3. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

ART. 33 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti; il documento relativo al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore (DURC) è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela e gli obblighi di cui agli articoli 95, 96 e 97 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 34 – PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore può richiedere al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di pronunciarsi sulle proposte di modificazione o integrazione entro 15 giorni dalla presentazione; nel caso in cui il Coordinatore non si pronunci entro tale termine le proposte si intendono rigettate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l'appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il

Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordinamento o condizionare la medesima.

ART. 35 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque 15 giorni prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. I contenuti minimi del POS sono indicati all'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Appaltatore dovrà inoltre consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle lavorazioni oggetto di subappalto.
4. I Piani Operativi di Sicurezza dovranno essere presentati al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni.
5. L'accettazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e l'avvenuta riunione di coordinamento per la sicurezza tra il Coordinatore, l'Appaltatore e le imprese subappaltatrici è condizione necessaria per consentire l'inizio dei relativi lavori.
6. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

ART. 36 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli e agli allegati del decreto stesso.
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 37 – SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili, ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti articoli e come di seguito specificato, nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.Lgs. n. 159/2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011;
 - e) che sia accertata la regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice (DURC – Documento Unico di Regolarità contributiva in corso di validità).
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, il DURC.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività poste in essere nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 38 – RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

ART. 39 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante provvede, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, al pagamento diretto dei subappaltatori, previa presentazione della proposta motivata di pagamento da parte della D.L., dell'appaltatore e del subappaltatore.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 40 – CONTROVERSIE - RISERVE – ACCORDO BONARIO

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili; relativamente alla forma, contenuto e modalità di apposizione delle riserve l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto di seguito specificato:
 - a) il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato, anche nel caso in cui il Direttore dei lavori trasmetta il documento contabile a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
 - b) nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, dovrà farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, la D.L. ne fa espressa menzione nel registro;
 - c) se l'esecutore firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;
 - d) nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro nel termine previsto, oppure iscriva riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
2. Ai sensi dell'articolo 205 del D.Lgs.50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P., ai fini del raggiungimento di un accordo bonario, deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
3. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs.50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000,00 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P. esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs.50/2016, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del D.Lgs.50/2016.

ART. 41 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende

- industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
 - 3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e il R.U.P. possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del Libro unico del lavoro (LUL), possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel LUL dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 - 4. L'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l'appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo.
 - 5. L'appaltatore è obbligato a mantenere in cantiere, in posizione protetta e immediatamente accessibile, un registro delle presenze in cantiere, con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati in tempo reale, per ciascun accesso in cantiere del personale, nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita. Per il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori è indicata la qualificazione di tale personale estraneo.

ART. 42 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

- 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi stabiliti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
- 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,

all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 43 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE - AVVISO AI CREDITORI

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione dei lavori, procedendo all'accertamento della regolarità delle opere eseguite e lo invia al RUP, ai sensi dell'art. 12 del DM 49/2018.
2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente documento, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo definitivo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante.
5. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

ART. 44 – TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell' emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
2. Il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dall'art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 45 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di

sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 46 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi di contratto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti. Oltre a quanto stabilito dal Capitolato Generale di Appalto ed a quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore quanto segue:

a) Oneri generali

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto.
2. Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
3. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
In ogni caso di inottemperanza agli obblighi suindicati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà

all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

5. Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
6. Dichiarare, all'atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche esistenti.
7. Tutti gli impianti realizzati per le esigenze del cantiere dovranno essere conformi alla normativa vigente e certificati.

b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori

1. Il compenso per il proprio rappresentante.
2. Il compenso per il direttore tecnico del cantiere.
3. Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, opere provvisorie, ecc., le spese per la recinzione, i baraccamenti degli operai ed i servizi igienici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.
Nei documenti di appalto è inserita una planimetria che individua una possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazione baracche, magazzini e mezzi d'opera; è compito ed onere dell'appaltatore curare l'organizzazione di cantiere, che dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto.
4. Le spese per l'energia elettrica, l'acqua, l'uso di fognatura e i relativi eventuali contratti e canoni.
5. L'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni.
6. Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto.
7. Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.
8. Le spese, prima dell'inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti, di pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili.

c) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell'Amministrazione sui lavori

1. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni.
2. L'esecuzione di rilievi, tracciamenti, misurazioni, picchettazioni, saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera e collaudo dei lavori, con personale esperto ed attrezzature adeguate;

3. Le spese per la riproduzione degli elaborati progettuali (disegni, elaborati tecnico amministrativi) relativi alle opere in esecuzione, nel numero di copie necessario.
4. L'installazione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie attrezzature.
5. La comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori riguardante le seguenti notizie: - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo - giorni in cui non si è lavorato e motivo - lavori eseguiti nella quindicina. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
6. Le spese per l'organizzazione di riunioni di coordinamento tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione e la D.L.; nel corso degli incontri dovrà essere fornito un rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi.
7. Le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto.
8. Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto.
9. La presentazione alla Direzione lavori di almeno tre proposte di materiali relativamente ad ogni opera prevista; nel caso i campioni proposti non rispondessero alle caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale e dalla D.L., l'impresa dovrà sostituirli senza che ciò possa costituire pretesto ad un prolungamento del tempo fissato per l'ultimazione dei lavori.
10. L'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei lavori richiederà; in ogni caso l'Appaltatore dovrà sempre ottenere l'approvazione delle forniture impiegate.
11. Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla Direzione dei lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati.
12. Le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori.
13. Le spese per le prove svolte presso Istituti di prova di gradimento della stazione appaltante richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls., tondi di acciaio d'armatura, profili d'acciaio per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee.
14. Le spese per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di legge.
15. Gli oneri per le prove ed i collaudi tecnici e prestazionali. Si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi, all'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo, esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dal Committente del collaudo statico e del collaudo tecnico-amministrativo.
16. L'esecuzione di fotografie a colori delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori. La documentazione fotografica reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

17. Gli oneri per l'allontanamento a discarica autorizzata di tutto il materiale contenente amianto.
18. Tutte le prove di certificazione sui materiali svolte presso istituti di prova di gradimento della stazione appaltante per quanto riguarda prestazioni di resistenza, termiche, acustiche, antincendio o impiantistiche in generale, oppure relative a caratteristiche fisico-chimiche dei materiali.

d) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

1. Le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo.
2. Le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, compresi gli elaborati progettuali, fino alla presa in consegna dell'opera.
3. Le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione.
4. Le spese connesse alle modifiche temporanee alla viabilità, compresa l'eventuale chiusura al traffico di tratti stradali e compreso l'espletamento delle relative procedure presso l'ente proprietario.
5. Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
6. Le spese per individuare le reti dei sottoservizi (gas, acqua, energia elettrica, telefono, rete dati, ecc) da proteggere o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi.
7. L'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al contratto d'appalto, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da parte del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell'impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I., la messa in sicurezza dei mezzi di sollevamento e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la l'incolumità del personale dipendente dall'appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione.
8. Le spese per la sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei lavori svolti.
9. L'approntamento e la presentazione, 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, di un programma esecutivo come stabilito dal presente capitolato, redatto nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
10. Le spese per la custodia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e del cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, mediante persone provviste di qualifica adeguata. La sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell'appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dall'Amministrazione.
11. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, nonché dei fanali di segnalazione, in base alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
12. La tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d'officina, compilati nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara. Detti elaborati dovranno essere completi delle

eventuali “integrazioni” che l'Appaltatore, a seguito di accertamenti integrativi a proprie cure e spese, ha ritenuto necessario, previo assenso della D.L. Tali elaborati dovranno altresì assicurare in particolare la compatibilità con gli elaborati posti a base di gara; dovranno inoltre essere presentati alla D.L. con congruo anticipo (10 giorni prima dell'inizio della lavorazione) ed ottenere l'approvazione scritta della stessa D.L.

13. La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il manuale di manutenzione di ciascun impianto.
14. La fornitura e posa in opera, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione dei lavori di uno o più cartelli indicatori delle dimensioni minime di mt. 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza). La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL con indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Inoltre devono essere indicati i nominativi del Committente, del Responsabile dei lavori, del Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione. Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto ed essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori
15. Le spese per l'uso delle discariche autorizzate allo smaltimento dei materiali di risulta.
16. Il premio di assicurazione contro gli incendi e i danni diretti e conseguenti da esso causati, comprendendo nel valore assicurato tutte le opere e i materiali. La polizza sarà intestata all'Amministrazione.
17. La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.
Se l'Appaltatore avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa.
In casi particolari, il Committente su proposta della Direzione Lavori e dietro richiesta dell'Appaltatore potrà ottenere i nulla osta e procedere allo spostamento degli impianti senza con ciò sollevare in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri richiamati nel presente documento, soprattutto in riferimento ad eventuali intralci o ritardati spostamenti.
Qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti danni, l'Appaltatore stesso dovrà provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'Istituto assicuratore e dovrà inoltre fattivamente collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause.
E' peraltro facoltà del Committente in quei casi di particolare urgenza, o che comunque vengano ad insindacabile giudizio del Committente considerati tali, provvedere direttamente ad indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avrà poi diritto all'indennizzo accordato dall'Assicurazione.
18. Le spese per la ricerca nella zona di lavoro di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da ditta specializzata su disposizioni delle competenti autorità militari di zona.
19. Le spese relative agli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione di energia elettrica e acquedotto, nonché il pagamento dei canoni per i consumi occorrenti agli usi di cantiere.
20. Le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.
21. Le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico, o la commissione di controllo tecnico dell'opera, riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio.
22. Il piano per l'allontanamento di materiali tossico-nocivi e tutti gli oneri necessari.

23. L'approntamento degli elaborati finali come costruito (as-build) e, per gli impianti, delle schede tecniche dei materiali e delle apparecchiature installate nonché dei libretti di manutenzione.
24. La prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
25. Gli oneri per l'acquisto di pubblicazioni o quant'altro ritenuto necessario per l'informazione, formazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

e) Oneri derivanti dall'applicazione di norme in materia di sicurezza

1. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e allegato al contratto o richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
2. L'approntamento delle opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori (impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento allegato al contratto, compresi gli oneri del montaggio, dello sfilo e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento allegato al contratto, e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori.
4. La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al contratto.
5. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:
 - avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
 - vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
 - prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
 - fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
 - fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
6. L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; nel rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al contratto.
7. Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e allegato al contratto.

ART. 47 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E SCAVO - RINVENIMENTI

1. In attuazione dell'art. 36 del DM 145/2000 - Capitolato generale d'appalto, i materiali provenienti da demolizioni e scavi sono di proprietà della Stazione Appaltante, fermo restando l'onere dell'appaltatore per la selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree fissate dal direttore dei lavori dei materiali utilizzabili ed il trasporto a pubblico magazzino o alla discarica di quelli

non utilizzabili, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

2. Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.
3. In caso di rinvenimento di oggetti di valore artistico, storico o archeologico nel corso degli scavi, si applicheranno i disposti dell'art. 35 del citato DM 145/2000. essi appartengono alla Stazione Appaltante, fatti salvi i diritti che spettano allo Stato. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

ART. 48 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) resta inteso che l'occupazione di suolo pubblico autorizzata è da rilasciare a titolo gratuito in quanto le opere vengono eseguite per conto del Comune.
 - e) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'imposta è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

INDICE

| | |
|--|-----------|
| CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO | 1 |
| ART. 01 – OGGETTO DELL'APPALTO | 1 |
| ART. 02 – AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE..... | 2 |
| ART. 03 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | 8 |
| ART. 04 - CATEGORIA PREVALENTE , CATEGORIE SCORPORABILI..... | 9 |
| ART. 05 – OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO | 9 |
| CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE | 10 |
| ART. 06 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | 10 |
| ART. 07 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO | 10 |
| ART. 08 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO | 11 |
| ART. 09 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE | 11 |
| ART. 10 – RAPPRESENTANTE DELL' APPALTATORE E DOMICILIO | 11 |
| ART. 11 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE..... | 12 |
| CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE | 13 |
| ART. 12 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI | 13 |
| ART. 13 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI | 13 |
| ART. 14 – SOSPENSIONI E PROROGHE | 13 |
| ART. 15 – PENALI IN CASO DI RITARDO | 14 |
| ART. 16 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL' APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA..... | 14 |
| ART. 17 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE | 15 |
| ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI..... | 15 |
| CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA | 17 |
| ART. 19 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO | 17 |
| ART. 20 – PAGAMENTI A SALDO | 18 |
| ART. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI | 18 |
| ART. 22 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI | 20 |
| ART. 23 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO | 20 |
| ART. 24 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA | 20 |
| ART. 25 – VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA | 21 |
| CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE | 22 |
| ART. 26 – CAUZIONE PROVVISORIA..... | 22 |
| ART. 27 – GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA..... | 22 |
| ART. 28 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE | 23 |
| ART. 29 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA | 23 |
| CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE..... | 25 |
| ART. 30 – VARIAZIONE DEI LAVORI..... | 25 |
| ART. 31 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI..... | 25 |
| CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA | 27 |
| ART. 32 – NORME DI SICUREZZA GENERALI..... | 27 |
| ART. 33 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO | 27 |
| ART. 34 – PIANI DI SICUREZZA | 27 |
| ART. 35 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA..... | 28 |
| ART. 36 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA | 28 |
| CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO | 29 |
| ART. 37 – SUBAPPALTO | 29 |
| ART. 38 – RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO | 30 |
| ART. 39 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI | 30 |
| CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO | 31 |
| ART. 40 – CONTROVERSIE - RISERVE – ACCORDO BONARIO | 31 |
| ART. 41 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA..... | 31 |
| ART. 42 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – SCIoglimento del contratto | 32 |

| | |
|---|-----------|
| CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE | 34 |
| ART. 43 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE E - AVVISO AI CREDITORI | 34 |
| ART. 44 – TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE | 34 |
| ART. 45 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI | 34 |
| CAPO 12 - NORME FINALI..... | 35 |
| ART. 46 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE | 35 |
| ART. 47 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E SCAVO - RINVENIMENTI..... | 40 |
| ART. 48 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE | 41 |